

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2098

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO FERDINANDO, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BAMBI, BECCHETTI, BERNARDI GUIDO, BONFERRONI, BORRI, CACCIA, CARRUS, FAUSTI, FOSCHI, FOTI, FONTANA, LA RUSSA, LATTANZIO, LUCCHESI, MANCINI VINCENZO, NAPOLI, NICOTRA, PERUGINI, PERRONE, QUIETI, RABINO, RIGHI, ROCELLI, ROSSI, ROSSI di MONTELERA, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO, SANZA, SARETTA, SENALDI, SINESIO, VERNOLA, VINCENZI, VISCARDI, ZARRO, ZOPPI, ZUECH

Presentata il 27 settembre 1984

Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già l'articolo 7, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, recante delega al Governo per la docenza universitaria e relativa allo stato giuridico dei ricercatori universitari, stabiliva che dopo 4 anni dall'entrata in vigore della legge stessa il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, avrebbe presentato al Parlamento un disegno di legge per definire il carattere permanente o ad esaurimento della fascia dei ricercatori confermati e nella prima ipotesi il relativo stato giuridico.

Successivamente poi con l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, si stabiliva che lo stato giuridico dei ricercatori era disciplinato dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo, per quanto non previsto specificatamente dallo stesso decreto.

Si è creata così prima una situazione di attesa e poi di incertezza giuridica. Lo stesso legislatore peraltro nel rimandare ad altro momento la soluzione di questo problema si dava conto della sua precarietà e quindi della sua necessità di soluzione.

D'altra parte era facile prevedere che l'immissione di ricercatori creava una ragguardevole forza di pressione che avrebbe reso, come rende, vieppiù urgente il provvedere.

Non sfugge a nessuno infatti l'aperto e vivace dibattito che sul tema dello stato giuridico dei ricercatori si è aperto non solo a livello di forze sociali e politiche ma dello stesso Parlamento e dell'opinione pubblica. E agli attenti osservatori della problematica universitaria italiana già al momento dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, del 1980, non sfuggiva — ed essi variamente denunciavano — la pericolosità di una situazione che peraltro si sarebbe

andata aggravando, come è peraltro avvenuto, con il crescere della presenza dei ricercatori, così non resi certi sulla loro situazione giuridica nell'università italiana.

L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, del 1980 peraltro porta a ben 16.000 i posti di questa categoria di dipendenti universitari il che renderà sempre meno governabile il tutto nella misura in cui l'esecutivo, obbligato ad indire i concorsi, mentre aumenta le attese e con ciò la carica degli insoddisfatti nell'università, rende a se stesso sempre più difficoltoso il compito di governare. Si va quindi inesorabilmente verso una situazione, ad un punto, in cui si dovrà concedere domani, sotto la pressione, cose che oggi si potrebbero armonizzare in una visione politica e ordinata.

Già ora infatti si rende impossibile la scelta del carattere ad esaurimento del cosiddetto ruolo dei ricercatori — così come prevede l'articolo 7, ultimo comma, della citata legge 21 febbraio 1980, n. 28 — mentre si rende urgente provvedere al suo carattere permanente di fascia.

Come sarà questa sistemazione, fino a che punto potrà pervenirsi, quali le relazioni tra ricercatori e associati e ordinari: sono tutte cose cui ci siamo permessi di dare risposta con la presente proposta di legge consapevoli che il politico e il parlamentare sono ancora in grado di governare il tutto.

D'altra parte la situazione attuale non è più tollerabile per il suo grave stato di incertezza. È stato detto giustamente in proposito, nelle proposte di contratto relativo al personale universitario per il triennio 1982-1984 che « il ricercatore allo stato attuale non è docente né è non docente: è più facile dire di lui cosa non è piuttosto che cosa è ».

Occorre dunque risolvere, in applicazione anche di un preciso disposto legislativo, innanzitutto e soprattutto l'equivoco esistente circa lo stato giuridico del ricercatore. Difatti, delle due, l'una: o il ricercatore è docente, o è non docente. *Tertium non datur.*

È, dunque, soprattutto un problema di stato giuridico, che non può essere risolto con meri aumenti retributivi, come da qualche parte si è adombrato.

Va anche considerato che l'abolizione del ruolo degli assistenti, effettuato con i provvedimenti urgenti del 1973, nonché le norme che hanno cancellato dal nostro ordinamento la libera docenza, e così via, hanno creato un vuoto che va immediatamente colmato, onde evitare riflessi dannosi sull'attività didattica, sulla ricerca e, per quanto concerne la facoltà di medicina, anche sull'assistenza.

È chiaro, a questo punto, che il ricercatore deve assolvere a un compito e una funzione che non è quella dell'ordinario e mentre questo fatto lo rende distinto nelle responsabilità, lo rende necessario nella vita universitaria, dove oggi si ravvisa l'urgenza di personale che abbia dignità di docenza, autonomia di ricerca ma nel contempo sappia di appartenere ad un'*équipe* di lavoro quale componente al grado iniziale.

Tutto ciò ci ha convinti a passare dalle affermazioni di principio alle proposte concrete che fanno perno sulla modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Con tale modifica i ricercatori entrano tra i professori di ruolo dopo gli ordinari e gli associati e vanno così a formare la terza fascia di docenti universitari.

Sappiamo bene che in alcuni ambienti politici il parlare di terza fascia di docenza è come un parlare del massimo del negativo: eppure dalle discussioni sui cosiddetti « Provvedimenti urgenti » a quelle sul decreto del Presidente della Repubblica n. 382, del 1980 e in tutti gli altri vari dibattiti sull'università nonché sulla verifica dell'esperienza viva della vita di ciascun ateneo, si sente che questo « vuoto », di cui abbiamo già parlato, esiste, è terribilmente negativo specie nella specificità della funzione di una università moderna: ricerca e didattica.

È saggio non insistere nell'errore e bisogna pur avere il coraggio di chiamare ogni cosa con il suo alto nome. Quando infatti al ricercatore si fanno assolvere

« *de jure* » e « *de facto* » funzioni didattiche, perché lo si deve poi tenere in difficoltà morale e in incertezza giuridica? È il vecchio aggrapparsi al potere e non è certamente il servire l'università quando muove certe opposizioni!

Una volta sancito il ruolo di professore del ricercatore, occorre modificare il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in alcuni articoli per evitare equivoci.

Pertanto occorre:

1) definire la destinazione e anche le funzioni tra ricercatore semplice e ricercatore confermato;

2) definire le funzioni degli uni e degli altri anche in rapporto agli ordinari e agli associati;

3) determinare le nuove norme sulla inamovibilità, i trasferimenti e il giuramento dei ricercatori;

4) coordinare la problematica del tempo pieno e del tempo definito in relazione alle altre fasce di professore di ruolo;

5) modificare la normativa sulle supplenze in genere e sull'attribuzione di insegnamenti in facoltà o corsi di laurea o di diplomi universitari di nuova istituzione;

6) modificare le varie rappresentanze dei ricercatori nelle commissioni per borse di studio nei dipartimenti, nei corsi di laurea o di diplomi universitari, negli istituti, nei consigli di facoltà, nei consigli di amministrazione di ateneo, nel Consiglio universitario nazionale e stabilire le modalità di partecipazione dei ricercatori nella elezione del rettore;

7) fissare i nuovi criteri per il trattamento di quiescenza;

8) porre in rapporto con il trattamento economico degli associati più che con quello degli ordinari il trattamento economico dei ricercatori.

In relazione a quanto sopra, è stata predisposta questa proposta organica che viene sottoposta all'attenzione del Parlamento affinché voglia rapidamente approvarla.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ruolo dei professori universitari).

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Articolo 1. - *Ruolo dei professori universitari.* - Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

- a) professori straordinari e ordinari;
- b) professori associati;
- c) ricercatori.

Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, inquadrandoli in tre fasce di carattere funzionale con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.

Possono essere chiamati a cooperare alle attività di docenza professori a contratto ai sensi dell'articolo 25.

Non è consentito il conferimento di incarichi di insegnamento ».

ART. 2.

(Piano di sviluppo dell'università. Individuazione e ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo da bandire per concorso).

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Articolo 2. - *Piano di sviluppo dell'università. Individuazione e ripartizione dei*

posti di professore universitario di ruolo da bandire per concorso. — Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle università, che acquisiscono il parere delle facoltà, nonché delle ipotesi di vincolo di entrata — formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonché del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica — elabora ogni quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo dell'università ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, con particolare previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da sviluppare e le modalità per il loro incremento nel quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di ruolo afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonché delle necessità di riequilibrio fra le diverse sedi.

Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facoltà.

Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro è trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si riferisce, alle università affinché esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi. Scaduto tale termine, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo.

Almeno tre mesi prima dell'inizio del biennio cui si devono riferire i bandi di concorso, i rettori inoltrano al Ministro le richieste formulate dai consigli di facoltà, sentiti i consigli di corso di laurea, per i nuovi posti di professore di ruolo, divisi per raggruppamento disciplinare e per corsi, indicando per ciascuna facoltà e

corso di laurea gli insegnamenti ad essi afferenti, il numero dei professori di ruolo in servizio, distinti per raggruppamenti disciplinari, ed il numero degli studenti iscritti per ciascun anno di corso degli ultimi tre anni.

Il Ministro della pubblica istruzione provvede alle relative assegnazioni, procedendo anche ad un confronto delle esigenze delle diverse facoltà.

L'assegnazione dei nuovi posti di professore di ruolo è effettuata sulla base del piano, su richiesta delle facoltà interessate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche individuate nel piano di sviluppo delle Università di cui ai precedenti commi.

Il primo piano quadriennale riguarda il quadriennio che ha inizio con l'anno accademico 1982-1983. Per gli anni accademici 1980-1981 e 1981-1982 il Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio universitario nazionale, formula un piano biennale transitorio, che tiene conto anche delle esigenze delle nuove università di cui si programma l'istituzione o la statizzazione. Tale piano biennale indica i termini entro i quali i consigli di facoltà, sentiti i consigli di corso di laurea, devono formulare le richieste per i posti di professore di ruolo relativi al primo biennio ».

ART. 3.

(Distinzione dei ricercatori).

I ricercatori universitari si distinguono in:

- a) ricercatori;
- b) ricercatori confermati.

Il vincitore del relativo concorso assume, all'atto della nomina, la qualifica di ricercatore.

Dopo tre anni di servizio il ricercatore è sottoposto a giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni gruppo di discipline, da tre docenti di ruolo, di cui uno ordinario, uno associato ed un ricercatore confer-

mato, estratti a sorte ciascuno all'interno di una terna di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del medesimo gruppo di discipline.

Tale giudizio consiste nella verifica dell'attività didattica e scientifica svolta dal ricercatore e, se sfavorevole, deve essere congruamente motivato.

Il ricercatore in possesso del titolo di dottore di ricerca può chiedere di essere sottoposto al giudizio di conferma prima dei tre anni di cui al precedente terzo comma.

ART. 4.

(Funzioni dei ricercatori universitari).

I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono funzioni didattiche integrative dei corsi d'insegnamento ufficiali. Tra tali funzioni sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.

I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono funzioni di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Svolgono, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali e attività di seminario su loro richiesta e su temi di loro scelta.

Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno non superiore a 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli atenei, ove investito della relativa rappresentanza.

Le funzioni didattiche e di ricerca scientifica sono svolte dai ricercatori secondo le modalità definite, sentito il ricercatore interessato, rispettivamente dal consiglio del corso di laurea e dal dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio dell'istituto nel quale il ricercatore è inserito per l'attività di ricerca.

ART. 5.

(Inamovibilità e trasferimenti).

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Articolo 8. - *Inamovibilità e trasferimenti.* - I professori di ruolo sono inamovibili e non sono tenuti a prestare giuramento.

I professori ordinari, gli associati, nonché i ricercatori confermati, possono essere trasferiti, a domanda, ad altro insegnamento della stessa facoltà o di altra facoltà della stessa università, ovvero, dopo un triennio di servizio prestato nella medesima università, anche ad altra università, con le procedure di cui all'articolo 93 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nell'università ».

Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Per i trasferimenti dei ricercatori confermati si applicano le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo in numero o in soprannumero. Per quattro anni dall'entrata in vigore della presente norma si prescinde dal nullaosta della facoltà di appartenenza per il trasferimento con il posto di ruolo di cui alla legge 12 febbraio 1977, n. 34 ».

ART. 6.

(Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari).

Il ricercatore confermato è tenuto a presentare ogni triennio al consiglio di facoltà una relazione sul lavoro scientifico e sulla attività didattica integrativa svolti. Il consiglio di facoltà formula il proprio giudizio sulla base dei pareri espressi dai consigli di corso di laurea, per l'attività didattica, e dai dipartimenti o dai consigli degli istituti nei quali il ricercatore ha operato, per il lavoro scientifico.

Il consiglio di facoltà riferisce sulle relazioni presentate dai ricercatori nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne tiene conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi per la ricerca a disposizione dell'ateneo.

Il ricercatore confermato può continuare ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca subordinatamente alla presentazione di risultati scientifici, originali e documentati, consultabili presso l'istituto o il dipartimento di appartenenza.

ART. 7.

(Tempo pieno e tempo definito).

Le norme di cui agli articoli 11, relativo al tempo pieno e tempo definito, 36, relativo alla progressione economica del ruolo dei professori universitari e 39, relativo all'assegno aggiuntivo del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano anche ai ricercatori universitari.

ART. 8.

(Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca).

Il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« I professori ordinari, straordinari ed associati possono essere collocati a do-

manda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali ».

ART. 9.

(Inosservanza del regime delle incompatibilità).

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Articolo 15. - *Inosservanza del regime delle incompatibilità.* - Nel caso di divieto di cumulo dell'ufficio di professore di ruolo o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del nuovo impiego pubblico comporta la cessazione di diritto dall'ufficio di professore, salvo quanto disposto dal precedente articolo 14.

Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le disposizioni previste dai successivi commi per l'incompatibilità.

Il professore di ruolo che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio.

Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del rettore, sentito il Consiglio universitario nazionale ».

ART. 10.

(Supplenze).

In caso di assenza per aspettativa del titolare di un insegnamento ufficiale o in caso di vacanza di un insegnamento ufficiale, qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con professori ordinari, straordinari o associati o con assistenti ordinari dello stesso gruppo di discipline, il ricercatore confermato dello stesso gruppo di discipline è chiamato a supplire il titolare per tutta la durata dell'aspettativa, nel primo caso, e per tutta la durata dell'anno accademico, nel secondo. Durante la supplenza al ricercatore confermato compete un assegno di importo pari alla differenza fra lo stipendio percepito e quello corrisposto al docente associato di pari anzianità.

Per l'attribuzione di insegnamenti nelle facoltà, dipartimenti o corsi di laurea di nuova istituzione, qualora non sia possibile provvedere ai sensi delle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con il consenso dell'interessato si provvede ai sensi del comma precedente.

ART. 11.

(Collocamento a riposo).

I ricercatori universitari sono collocati a riposo, per raggiunti limiti di età, dal 1° novembre successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

ART. 12.

(Riammissione).

Il ricercatore universitario cessato dal servizio per dimissioni o per decadenza dall'impiego, che ne faccia domanda, può essere riammesso in servizio con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.

La domanda di riammissione in servizio non può essere proposta, decorsi quattro anni dalla data di cessazione dal servizio.

ART. 13.

*(Congedi, aspettative
e incompatibilità).*

Il congedo ordinario per i ricercatori universitari è fissato in trenta giorni lavorativi, ai quali vanno aggiunte le sei giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Il congedo ordinario deve essere fruito durante il periodo che va dal termine delle lezioni all'inizio delle lezioni dell'anno accademico successivo.

La concessione di congedi straordinari e di aspettative ai ricercatori è regolata dalle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In casi di eccezionale gravità, la durata delle aspettative, nelle ipotesi in cui sia stato esaurito il periodo massimo, concedibile ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere ulteriormente prorogata di dodici mesi.

Le norme di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano anche ai ricercatori universitari.

Le norme di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attività didattiche e scientifiche anche in università o istituti esteri o internazionali si applicano anche ai ricercatori confermati.

ART. 14.

(Concorso riservato per il passaggio al ruolo dei professori associati).

Il 30 per cento dei posti disponibili per ogni gruppo di discipline nei concorsi per il ruolo dei professori associati è riservato ai ricercatori che abbiano una anzianità nel ruolo di almeno 10 anni.

Tali ricercatori possono partecipare a non più di tre concorsi riservati purché non consecutivi.

ART. 15.

(Commissioni giudicatrici).

Il primo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un professore ordinario estratto a sorte da una terna di docenti, titolari delle discipline raggruppate per il concorso, designata dai professori ordinari del gruppo discipline cui afferisce il concorso, un professore associato designato con le stesse modalità previste per il professore ordinario ed un ricercatore confermato estratto a sorte da una terna di ricercatori confermati appartenenti al gruppo di discipline cui afferisce il concorso, designata dal Consiglio universitario nazionale.

ART. 16.

(Conseguimento del titolo di dottore di ricerca).

Il secondo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« I predetti risultati vengono accertati da una commissione nazionale costituita annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per ogni gruppo di discipline e composta da cinque professori di ruolo, di cui due ordinari, due associati ed un ricercatore confermato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale ».

ART. 17.

*(Svolgimento del concorso
per l'attribuzione delle borse di studio).*

Il sesto comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni sono costituite da tre professori di ruolo di cui un ordinario, con funzioni di presidente, un associato e un ricercatore confermato estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie del settore cui la scuola appartiene, designati in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale ».

ART. 18.

(Strutture dipartimentali).

L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Articolo 84. - *Strutture dipartimentali.* - Al dipartimento afferiscono i professori di ruolo, gli assistenti ordinari, il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, degli insegnamenti e delle attività connesse al dipartimento stesso. Al singolo professore o ricercatore è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti o istituti.

Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

Il dipartimento può articolarsi in sezioni.

Il direttore del dipartimento è eletto tra i professori ordinari, dai professori di ruolo e dagli assistenti ordinari nonché in prima applicazione dagli aventi titolo ai giudizi di idoneità ad associato o a ricercatore appartenenti al dipartimento medesimo, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto del rettore.

Il direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento, vigila all'osservanza nell'ambito del dipartimento delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Del consiglio di dipartimento fanno parte i professori di ruolo e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale non docente e degli studenti iscritti al dottorato di ricerca, con modalità da definire.

Il consiglio di dipartimento può inoltre decidere la partecipazione al consiglio stesso, limitatamente alla organizzazione dell'attività didattica, di una rappresentanza elettiva degli studenti, con modalità da definire. La giunta è composta da almeno tre professori ordinari, tre professori associati e due ricercatori, oltre che dal direttore e da un segretario amministrativo con voto consultivo. qualora tali rappresentanze vengano elevate, devono essere mantenute le stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

In sede di prima costituzione e comunque per non oltre l'espletamento della seconda tornata di idoneità ad associato ed a ricercatore, l'elettorato passivo previsto per i professori associati è esteso ai professori incaricati da almeno un triennio ed agli assistenti di ruolo ad esaurimento. Quello previsto per i ricercatori, agli aventi titolo all'inquadramento nel rispettivo ruolo ».

ART. 19.

(Attribuzioni del dipartimento).

Il primo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Ferma restando l'autonomia di ogni professore di ruolo e il loro diritto di

accedere direttamente, ove non partecipino a programmi di ricerca comune, ai finanziamenti per la ricerca, il dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca: organizza o concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; concorre, in collaborazione con i consigli di corso di laurea o di indirizzo, con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e ai fini speciali, alla relativa attività didattica ».

ART. 20.

(Istituti).

Il quinto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio d'istituto è costituito dai professori ordinari, dai professori associati, dagli assistenti ordinari, nonché da una rappresentanza dei ricercatori confermati che vi afferiscono pari al numero dei professori associati ».

L'ultimo periodo del settimo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Qualora la coincidenza fra le aree disciplinari di uno o più dipartimenti e di uno o più istituti sia solo parziale, il rettore promuove le opportune intese per la gestione e il finanziamento comune di strutture materiali e servizi, anche nella forma dei centri di cui al successivo articolo 89, ovvero per l'eventuale ripartizione ove si renda necessaria; provvede comunque, osservata la procedura di cui al presente comma, a garantire l'accesso a tali strutture e servizi dei professori di ruolo interessati ».

ART. 21.

*(Consigli di corsi di laurea
e di indirizzo).*

Il terzo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo è costituito da tutti i professori di ruolo titolari di insegnamenti afferenti al corso o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori confermati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non superiore ad un quinto dei titolari d'insegnamento, da un rappresentante del personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero di duemila. La partecipazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni che seguono ».

L'ottavo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti degli studenti partecipano a tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le persone dei professori di ruolo e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli assistenti ordinari ».

ART. 22.

(Consiglio di facoltà).

Il quarto comma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Nei consigli di facoltà i ricercatori eleggono come propri rappresentanti un numero di ricercatori confermati pari ad un quarto dei ricercatori assegnati alla facoltà e, comunque, non inferiore a tre ».

Il quinto comma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Per l'elezione del preside l'elettorato passivo compete ai soli professori ordinari. L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati, ai ricercatori e, fino a quando vi saranno, ai professori incaricati stabilizzati ».

ART. 23.

(Consiglio di amministrazione).

Il quinto comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Nel consiglio di amministrazione i ricercatori eleggono come propri rappresentanti un numero di ricercatori confermati pari a quello dei professori associati ».

ART. 24.

(Elezioni del rettore).

Il primo comma dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« I rettori delle università sono eletti, tra i professori ordinari e straordinari della stessa università, da un corpo elettorale composto da tutti i professori di ruolo e, fino all'espletamento delle procedure dell'inquadramento nel ruolo degli associati, dagli incaricati stabilizzati ».

Il secondo comma dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« L'elettorato attivo spetta altresì, finché sussistano, ai rappresentanti nei consigli di facoltà degli assistenti di ruolo e degli incaricati non stabilizzati ».

ART. 25.

(Consiglio universitario nazionale).

Il primo comma dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« La rappresentanza di cui alla lettera b), comma primo, dell'articolo 1, della legge 7 febbraio 1979, n. 31, nel Consiglio universitario nazionale è sostituita da ventuno professori associati; la rappresentanza di cui alla successiva lettera c) della medesima legge da undici ricercatori universitari confermati, intendendosi altresì sostituiti i professori associati alla componente congiunta degli assistenti ordinari o dei professori incaricati agli effetti delle proporzioni di cui ai commi secondo e quarto del predetto articolo 1 della legge medesima. Qualora nelle università non statali legalmente riconosciute non siano presenti professori associati, i professori ordinari di cui al quarto comma del citato articolo 1 aumentano da uno a due ».

Il sesto comma dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« L'elettorato attivo per i rappresentanti dei ricercatori universitari spetta ai ricercatori universitari, ai titolari dei contratti e degli assegni biennali. L'elettorato passivo spetta ai soli ricercatori confermati. Successivamente dopo tre anni si provvederà al rinnovo di tutte le componenti del Consiglio universitario nazionale essendo riservato l'elettorato attivo e passivo per le rappresentanze dei professori associati e dei ricercatori universitari, rispettivamente ai soli professori associati e ai soli ricercatori universitari.

ART. 26.

(Attività assistenziale).

Il primo comma dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Il personale docente di ruolo che esplica attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università, convenzionati ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assumono per quanto concerne l'assistenza, i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale in conformità ai criteri fissati nei successivi commi e secondo le modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui al citato articolo 39. Dell'adempimento di tali doveri detto personale risponde alle autorità accademiche competenti in relazione al loro stato giuridico ».

ART. 27.

(Trattamento di quiescenza).

Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza dei ricercatori si applicano le norme di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 28.

(Disciplina).

Per provvedimenti disciplinari a carico dei ricercatori si applicano le norme previste per gli assistenti ordinari. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione che decide su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

ART. 29.

(Trattamento economico).

Il trattamento economico dei ricercatori è pari al 70 per cento di quello dei professori associati di pari anzianità di servizio.

ART. 30.

(Adeguamento delle università non statali).

Le università non statali che non applicano le norme di cui alla presente legge ai ricercatori in servizio presso di esse non sono ammesse ai finanziamenti o contributi pubblici.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma i ricercatori possono ottenere il trasferimento ad altra università, a prescindere dal parere dell'università presso la quale prestano servizio.

ART. 31.

(Passaggio ad altre amministrazioni).

I ricercatori confermati, dopo almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio, possono chiedere il passaggio ad altro ufficio di amministrazioni pubbliche per svolgere attività coerenti con la professionalità acquisita.

L'inquadramento avviene per quelle qualifiche cui corrisponde una retribuzione annua lorda iniziale non inferiore a quella rispettiva di provenienza.

L'anzianità di servizio viene fatta salva ai fini dell'inquadramento economico.

Le norme di cui ai commi precedenti sono estese anche agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentita l'amministrazione interessata al passaggio, ai fini della valutazione della coerenza della professionalità nomina una commissione composta da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, un funzionario dell'amministrazione interessata e dal Direttore generale dell'Istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione, che lo presiede.

La commissione deve esprimere il proprio parere entro quattro mesi dalla sua costituzione.